



# COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

## ORDINANZA SINDACALE N. 31/2020

**Oggetto:** Provvedimento per la piena attuazione delle misure governative di contrasto alla diffusione del COVID/2019 sul territorio comunale.

### IL SINDACO

#### Visti:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 luglio 2020 n. 74;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020, recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";
- le ordinanze del Ministero della Salute del 30 giugno e del 9 luglio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020, che proroga al 31 luglio 2020 le misure del DPCM del 11 giugno 2020;

**Dato atto** che con il Decreto Legge 30 luglio 2020 sono state prorogate, dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, le disposizioni di cui ai decreti legge nn. 19 e 33 del 2020 che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell'epidemia;

#### Considerato che:

- il menzionato Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 all'art. 1, comma 8 prevede che "È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico";
- il menzionato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020 all'art. 3, comma 2 prevede: "Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza";

**Preso atto**, altresì, della circolare del Ministero dell'Interno esplicativa del Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 in cui viene chiarito, in particolare, che "nell'ambito delle misure di cui all'art. 1, comma 2, le Regioni e i Comuni potranno disporre prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza che le stesse possano in alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale";

**Richiamate** le ordinanze sindacali n. 23 del 22.07.2020 e n. 26 del 26.07.2020, con le quali sono state disposte misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sul territorio comunale;

**Richiamata**, inoltre, l'ordinanza sindacale n. 27 del 30.07.2020, con la quale sono state confermate le misure disposte con le suddette ordinanze fino al 7 agosto 2020;

**Ritenuto** indispensabile e doveroso confermare ulteriormente le misure disposte con le sopra citate ordinanze sindacali n. 23 del 22.07.2020 e n. 26 del 26.07.2020, al fine di prevenire, al massimo livello possibile, qualsiasi rischio di contagio e di diffusione del virus;

**Visto** l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n 267/2000, ai sensi del quale *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...]”*;

**Ritenuto** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e dell'art. 50 del D.Lgs. n 267/2000;

**Precisato** che la presente ordinanza contiene prescrizioni non in contrasto con le misure statali e regionali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, ma anzi volte a realizzare le condizioni per una piena attuazione delle stesse;

**Visti:**

- l'art. 32 della Costituzione;
- l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833;
- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

## **ORDINA**

Con decorrenza dalla data della presente ordinanza e **fino al 13 agosto 2020**, su tutto il territorio comunale:

1. la conferma delle misure disposte con le ordinanze sindacali n. 23 del 22.07.2020 e n. 26 del 26.07.2020 e, per l'effetto:
  - 1.1. è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale (cd mascherine) anche nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, sia all'aperto che al chiuso, ed è fatto obbligo di puntuale osservanza del divieto di assembramenti e di rispetto del distanziamento sociale;
  - 1.2. la sospensione delle attività di discoteche e di ogni altro luogo di svago o divertimento, la cui frequentazione, per le modalità di ritrovo, comporti assembramento degli utenti e comunque non consenta che il servizio sia espletato prevalentemente per i posti a sedere e con il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
2. l'applicazione rigorosa di tutte le misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 previste dai provvedimenti statali e regionali.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Pisciotta ed è trasmessa al Comando dei Carabinieri di Pisciotta, alla Direzione Generale dell'Asl di Salerno, alla Prefettura di Salerno, all'Ufficio di Polizia Municipale in sede per la notifica ed esecuzione dell'atto.

## **AVVISA**

Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 luglio 2020 n. 74, al quale integralmente si rinvia. Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR

Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

*Pisciotta, 07.08.2020*

